

 Strumenti / Come fare per

Modello IRAP/2025: disciplina e principali novità

24 Marzo 2025 | Giuseppe Moschella

Ricapitolati i termini generali di presentazione del Modello e i soggetti che sono tenuti all'adempimento, presentiamo una breve panoramica delle novità per l'anno di imposta corrente.

Il **Modello IRAP 2025** viene utilizzato per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al **periodo di imposta 2024**.

Presupposto dell'imposta, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di **attività autonomamente organizzate** dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Per l'anno d'imposta 2024, l'Agenzia delle Entrate con Provv. AE 14 marzo 2025 n. 127533 ha approvato il modello IRAP 2025 definitivo con le relative istruzioni per la compilazione.

N.B. Nella dichiarazione tra le novità (quest'anno molto poche) si segnala in particolare l'introduzione della sezione <- Concordato preventivo biennale nel **quadro IS** della dichiarazione.

Termini di presentazione del modello

Relativamente ai termini di presentazione:

- le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate, presentano la dichiarazione **tra il 30 aprile e il 31 ottobre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (entro il **31 ottobre 2025**);
- i soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 73, c. 1, Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell'art. 3, presentano la dichiarazione a partire dal 30 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (in genere entro il 31 ottobre 2025).

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del **bilancio** o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.	Presentazione entro il 31 ottobre 2025
Società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (Es. 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025).	Presentazione entro il 30 aprile 2026

Modalità di presentazione

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:

- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

La responsabilità dell'intermediario

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una **sanzione amministrativa** da € 516 a € 5.164 (art. 7-bis D.Lgs. 241/97) con riferimento alla quale è consentito il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97.

È prevista anche la **revoca dell'abilitazione** se nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse:

- gravi o ripetute irregolarità;
- in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista; in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Quando ci si rivolge ad un **intermediario abilitato** per la trasmissione del modello IRAP, bisogna farsi rilasciare:

- una dichiarazione, datata e sottoscritta, comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello. La data dell'impegno, unitamente alla sottoscrizione e all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica", posto nel frontespizio della dichiarazione;
- entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l'originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia (ricevuta) che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

Chi deve presentare la dichiarazione

Sono tenuti alla presentazione del **modello IRAP**:

- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (*art. 5 del TUIR*), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni
- le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES), (*Società per azioni e società in accomandita per azioni, s.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato*), che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (*art. 73 del TUIR*);
- gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;

- le Amministrazioni pubbliche.

Non sono soggetti passivi dell'**imposta le persone fisiche**, i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'art. 32 TUIR, i soggetti di cui all'art. 8 D.Lgs. 227/2001 nonché le cooperative e loro consorzi.

I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l'esclusione dall'imposizione ai fini IRAP, sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione IRAP se determinano il **diritto camerale annuale** in base al "fatturato".

I **soggetti non residenti** sono tenuti alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante **stabile organizzazione** o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Dal **periodo d'imposta 2022**, è stato eliminato dal modello IRAP il **quadro IQ** conseguentemente all'esclusione delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti **arti e professioni** dal novero dei soggetti passivi dell'imposta.

Sono esonerati dalla presentazione della **dichiarazione IRAP**:

- i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno aderito al cd. regime **forfetario** (*art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014*);
- i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (*art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011*);
- gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta;
- i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a € 7.000, esonerati dagli adempimenti IVA, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero, e non svolgano altre attività rilevanti ai fini IRAP.

Principali novità IRAP 2025

Rispetto al modello precedente (**Mod. IRAP 2024**) il modello 2025 (*Anno Imposta 2024*) non riporta modifiche significative, si segnalano in particolare gli aggiustamenti al quadro IS per recepire le novità del **Concordato preventivo biennale** (CPB).

L'art. 10 D.Lgs. 192/2024, poi, attua il criterio direttivo previsto dall'art. 6 della Legge Delega Fiscale (L. 111/2023), e individua le fattispecie di cambiamento dei principi contabili dalle quali possono derivare le divergenze tra valori contabili e fiscali cui applicare la disciplina del riallineamento ai fini IRES, IRAP, e di eventuali addizionali.

Le fattispecie sono le seguenti:

- prima applicazione dei principi contabili internazionali (*c.d. "First Time Adoption" o "FTA"*);
- variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;
- passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale (*c.d. "Last Adoption" o "LTA"*);
- variazione dei principi contabili nazionali;
- cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;
- applicazione per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c. della disciplina di cui all'art. 83 c. 1 terzo periodo TUIR;
- operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti (*es. fusione per incorporazione di un soggetto OIC-adopter in un soggetto IAS-adopter*) e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

Nelle **operazioni straordinarie** fiscalmente neutrali tra soggetti che applicano principi contabili differenti, il riallineamento può riguardare le sole divergenze tra i **valori contabili e fiscali** degli elementi dell'attivo e del passivo relativi all'azienda "oggetto di scambio". (*Ad esempio, nel caso di un'incorporazione di un soggetto OIC adopter in una società IAS/IFRS*

deduzione concorre, **per quote costanti**, alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in **misura non inferiore a dieci** periodi d'imposta complessivi.

Sez. VII Valore della produzione netta	IC64	Valore della produzione	,00
	IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero	,00
	IC66	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,00
	IC67	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti	,00
	IC69	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato	,00
	IC70	Deduzione per ricercatori	,00
	IC71	Deduzione per cooperative sociali	,00
	IC72	Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIIHQ	,00
	IC73	Riallineamento divergenze valori civili e fiscali	,00
	IC74	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori	,00
	IC74A	Deduzione dei redditi di attività trasferite dall'estero	,00
IC75	Ulteriore deduzione	,00	

Attenzione a...

Vi è poi il **rigo IC76** nel quale va indicato il **valore della produzione netta** corrispondente alla differenza tra l'importo di **rigo IC64** (Valore della produzione), e la somma degli importi dei rigi **da IC65 a IC75**. Nel caso in cui il risultato è negativo il presente rigo non va compilato.

IC76	Valore della produzione netta	,00
------	-------------------------------	-----

Altra novità

In caso di adesione al concordato preventivo biennale deve essere indicato il valore della produzione netta di colonna 4 del rigo IS250.

Sez. XXII Concordato Preventivo Biennale	IS250	Valore della produzione concordato	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Minusvalenze e sopravvenienze passive	Valore della produzione concordato rettificato
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

 Strumenti / Come fare per

Concordato preventivo biennale nel Mod. IRAP/2025: nuova sezione XXII

24 Marzo 2025 | Giuseppe Moschella

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno aderito, nel 2024, alla proposta di CPB. Ai fini della compilazione, particolare attenzione deve essere prestata al Rigo IS 250: ecco come procedere.

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno **aderito** alla **proposta di concordato preventivo biennale** di cui al D.Lgs. 13/2024 e successive modifiche.

Con l'adesione al CPB il contribuente si impegna a dichiarare gli **importi concordati nelle dichiarazioni IRAP** relative ai periodi di imposta 2024 e 2025 oggetto di concordato.

Per quanto riguarda l'IRAP l'oggetto del concordato è il **valore della produzione netta** individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 10 senza considerare le componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 Decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato ove rilevanti ai fini dell'IRAP.

L'art. 17 Decreto CPB, prevede che il saldo netto tra le componenti citate determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un **valore minimo di 2.000 euro**.

Il valore della produzione netta va considerato al **netto anche delle spese** per il personale e delle altre deduzioni.

Attenzione a...

Una volta accettata la proposta di concordato preventivo biennale, il contribuente dovrà rettificare il **valore della produzione netta** ai fini IRAP incrementandolo o diminuendolo tenendo conto di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive.

L'operazione di rettifica del valore concordato non potrà essere effettuata tenendo conto dei valori di bilancio, ma dovrà essere fondata esclusivamente su un piano dei conti analitico, "intercettando" le sole poste contabili comprese nella **voce A5** che, sulla base del D.Lgs. 13/2024, devono essere aggiunte per determinare il valore della produzione netta rettificato su cui calcolare l'imposta conseguente alla proposta accettata.

Se il contribuente accetta il valore della proposta dovrà a sua volta determinare la **base imponibile** dell'IRAP, ciò in quanto il valore proposto e accettato non considera i **componenti straordinari**.

Esempio di compilazione: il nuovo Rigo IS 250

Sez. XXII Concordato Preventivo Biennale	IS250	Valore della produzione concordato	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Minusvalenze e sopravvenienze passive	Valore della produzione concordato rettificato
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

Nel rigo **IS250** va indicato:

- nella **colonna 1** il valore della produzione netta derivante dall'adesione al concordato di cui al **rigo P08** del modello CPB relativo al periodo d'imposta precedente al biennio;
- nelle colonne **2 e 3** le variazioni **positive e negative** del valore della produzione netta concordato ove rilevanti;
- in colonna **4** il valore della produzione netta rettificato pari alla somma algebrica di colonna 1, 2 e 3. **NB.** Questo importo non può essere inferiore a 2000 euro.

Il valore della produzione netta rettificato indicato in colonna 4 va riportato:

- per i soggetti che compilano il **quadro IP** nel rigo IP74;
- per i soggetti che compilano il **quadro IC** nel rigo IC76;
- per i soggetti che compilano il **quadro IE** nel rigo IE61.

Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB P.I. 2024

Proposta CPB			
P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024		,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025		,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024	84.500	,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025		,00

Sez. XXII Concordato Preventivo Biennale	IS250	Valore della produzione concordato	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Minusvalenze e sopravvenienze passive	Valore della produzione concordato rettificato
		1 84.500	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Valore produzione concordato
Rettificato

Somma algebrica

Sez. XXII Concordato Preventivo Biennale	IS250	Valore della produzione concordato	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Minusvalenze e sopravvenienze passive	Valore della produzione concordato rettificato
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

Attenzione a...

Se il contribuente accetta il valore della proposta dovrà a sua volta determinare la **base imponibile** dell'IRAP, ciò in quanto il valore proposto e accettato non considera i **componenti straordinari**.

 Strumenti / Come fare per

Presentazione del Modello IRAP/2025: le sanzioni

24 Marzo 2025 | Giuseppe Moschella

La riforma del sistema sanzionatorio, tra gli altri aspetti, ha inciso anche sulle violazioni inerenti la presentazione delle dichiarazioni Ires e Irap. Le novità sono entrate in vigore il 1° settembre 2024 e riguardano le violazioni commesse a partire da tale data (D.Lgs. 87/2024).

Diversamente dalle pregresse riforme sul tema, le nuove misure delle sanzioni, così come riviste nell'ambito della Riforma fiscale, sono applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre.

N.B.: La previsione normativa genera un duplice regime e per comprendere la sanzione da applicare occorrerà verificare la data di commissione della violazione.

- Per le dichiarazioni inviate dopo **1° settembre 2024**, le violazioni applicabili saranno quelle relative al nuovo sistema sanzionatorio.

Con riferimento alle violazioni inerenti la Dichiarazione Irap, il riferimento normativo è l'art. 1 D.Lgs. 471/97, modificato dall'art. 2, c. 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 87/2024.

Tardiva e omessa presentazione della dichiarazione

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la scadenza della presentazione della dichiarazione coincide con il **31 ottobre**.

Le violazioni legate alla dichiarazione sul periodo d'imposta 2024, "cadono" nel nuovo sistema sanzionatorio il quale prevede le seguenti principali novità:

- **sanzione per infedele dichiarazione: 70%** in luogo del 90% al 180%
- **sanzione per l'omesso versamento: 25%** in luogo del 30%;
- **sanzioni per omessa dichiarazione: 120%** delle imposte dovute in luogo di una sanzione dal 120% al 240%.

Infedele Dichiarazione	70%
Omesso Versamento	25%
Omessa Dichiarazione	120% delle imposte dovute

Dichiarazione tardiva	Dichiarazione non presentata entro la scadenza ordinaria. Viene configurata come tardiva se presentata nei 90 giorni successivi e quindi può beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso.
Dichiarazione omessa	Dichiarazione non presentata, o presentata oltre i 90 giorni rispetto al termine originario.

L'art. 1 D.Lgs. 471/97 prevede che, nei casi di **omessa presentazione** della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'**imposta regionale sulle attività produttive**, si applica la **sanzione amministrativa**

- del **120%** dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 250.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione:

- da € **250** a € **1.000**.

Omessa presentazione della dichiarazione	120% delle imposte dovute con minimo di 250 euro
	Dal 250 a 1.000 euro se non sono dovute imposte

Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla **tenuta di scritture contabili**.

Le sanzioni sopra indicate, sono misure edittali che possono essere ridotte mediante **ravvedimento operoso** se la violazione è sanata su iniziativa del contribuente.

La presentazione della dichiarazione dopo i **90 giorni** rispetto al termine originario genera comunque la violazione di **omessa dichiarazione** e qualora venga comunque presentata (*non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 600/73 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di*

qualunque attività di accertamento amministrativo), si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'art. 13, c. 1, aumentata al triplo: **quindi 25% x 3 = 75%**

Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo:

- sanzione da € 250 a € 1.000, con possibilità di essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

L'omessa dichiarazione non può essere oggetto di ravvedimento operoso.

Dichiarazione tardiva e Ravvedimento operoso

La dichiarazione tardiva, ovvero presentata nei 90 gg dal termine ordinario, è soggetta alla sanzione in misura fissa di € 250. Tale sanzione può essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso, a 1/10, ai sensi della lettera c) dell'art. 13 D.Lgs. 472/97. La sanzione sulla tardività della dichiarazione non assorbe eventuali carenze nei versamenti e quindi al ricorrere di una simile circostanza, sarà necessario regolarizzare anche i suddetti versamenti applicando le riduzioni previste dall'art. 13 D.lgs. 472/97 a seconda del momento in cui interviene il versamento rispetto al termine ordinario.

Termini e modalità del ravvedimento per la sanzione fissa

La presentazione tardiva **entro 90 giorni** comporta una sanzione amministrativa fissa di € 250. Con il ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta a € 25 (1/10 del minimo). Il pagamento della sanzione ridotta deve avvenire contestualmente alla presentazione della **dichiarazione tardiva**, cioè entro la scadenza prevista per l'invio della tardiva. Non è possibile versare la sanzione ridotta oltre i 90 giorni dalla scadenza originaria. Superato tale termine, la sanzione resta fissata a 250, applicabile in misura piena.

Mancato ravvedimento

Se la sanzione ridotta non viene pagata entro i 90 giorni, la dichiarazione rimane valida, ma l'Agenzia delle Entrate potrà irrogare la sanzione piena (€ 250). La sanzione piena può essere ridotta a 1/3 (€ 83,33) solo se il contribuente aderisce all'invito a pagare (art. 13 D.Lgs. 218/97) entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.

Dichiarazione tardiva IRAP 2025

Termine di presentazione	Sanzione	Ravvedimento	Codice tributo
29 gennaio 2026	Da 250 a 1.000 euro, ex art. 1, c. 1, D.Lgs. 471/97	Sì, 1/10 di € 250 ossia € 25 euro	8911, l'anno di riferimento è quello di commissione della violazione (2025)

Esempio di compilazione nel modello F24

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	8911	1/1	2025	25,00		
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice otto					
TOTALE A				25,00	B	
						SALDO (A-B)
						+ 25,00

Dichiarazione infedele

Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un **reddito** o un **valore della produzione** imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del **70%** o della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di € 150.

La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Ci si trova di fronte ad una dichiarazione infedele se dalla stessa emerge:

- un **minor reddito imponibile**;
- un **maggior credito**.

N.B. La sanzione per infedele dichiarazione è assorbente della sanzione per omesso versamento.

Pertanto, sui conseguenti versamenti di imposte che ne deriveranno, non saranno da applicare le sanzioni per omesso versamento.



Strumenti / Come fare per

Versamenti IRAP 2025: saldo, acconto, rateazione

24 Marzo 2025 | Giuseppe Moschella

Indicazioni sulla gestione operativa dei versamenti 2025 (a saldo e in acconto, anche con ipotesi di rateazione) relativi al Modello IRAP.

I versamenti a saldo

Il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito:

- entro il **30 giugno** dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR;
- entro l'**ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.

I soggetti che, in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di **quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.

Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (**180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**) il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

In base all'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

In base all'art. 3 MEF 2 novembre 1998 n. 421, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui agli artt. 73, c. 1, lett. c) e d), e 74 Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

Il versamento in acconto

Il versamento in acconto dell'**IRAP** segue le stesse regole stabilite per le **imposte sui redditi**.

L'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è dovuto:

- per le società o associazioni di cui all'art. 5 Tuir, nella misura pari al **100%** dell'importo indicato nel rigo **IR21**, sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65;
- per i altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (*ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 10-bis*), nella misura pari al **100%** dell'importo indicato nel **rigo IR21**, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IP - IC - IE - IK (sez. II e III)	IR20 Riscatto alloggi sociali	Credito Ace		Altri crediti	
		1 Quote annuali	2 Residuo		
	IR21 Totale imposta				,00
	IR22 Credito d'imposta	,00	,00	,00	,00

L'acconto va versato in **due rate**:

- la prima, pari al **40%**, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione. (*Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo non superiore a 103 euro*). Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello **0,40%**;
- la seconda rata, pari al residuo **60%**, entro il 1° dicembre 2025 (*il 30 novembre 2025 cade di domenica*). Per i soggetti diversi dalle società o associazioni di cui all'art. 5 Tuir, entro l'ultimo giorno dell'**undicesimo mese** del periodo di imposta.

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, c. 2, DL 69/89, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Per i **soggetti ISA**, i versamenti dell'acconto sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50% (art. 58, c. 1, DL 124/2019).

*I soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto devono, preventivamente, maggiorare le somme da versare dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.*

Gli **interessi** da rateazione non vanno cumulati all'imposta, ma **versati separatamente**.

Al riguardo, si veda a titolo di esempio il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1 ^a	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2 ^a	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3 ^a	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4 ^a	16 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5 ^a	16 ottobre	1,17	17 novembre	1,17
6 ^a	17 novembre	1,50	16 dicembre	1,50
7 ^a	16 dicembre	1,83		

L'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello **0,40%**